

DISEGNO DI LEGGE

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE ED ISTITUZIONI CULTURALI”

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, concernente revisione dei film)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al comma 6, le parole da: “ *Ai fini dell'ammissione ai benefici*” a: “*d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale*” sono soppresse;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: “*e di industria tecnica*” sono soppresse;

· 2) sono abrogati i commi 2 e 3;

c) l'articolo 4 è abrogato;

d) all'articolo 6, il comma 7 è così sostituito: “*7 Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole Convenzioni, è corrisposto entro centoventi giorni dalla consegna del materiale occorrente per l'approntamento della versione del Paese minoritario. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il rilascio della nazionalità italiana del film, che presenti i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi dell'articolo 5.*”;

e) l'articolo 8 è così sostituito:

“1 Presso il Ministero è istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: «Commissione». La Commissione svolge funzioni consultive in merito a) al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, dei documentari e dei cortometraggi; b) alla definizione del contributo assegnabile, ai sensi dell'articolo 13, ai soli lungometraggi costituenti opere prime e seconde, ai documentari e ai cortometraggi nonché alla valutazione e all'assegnazione del contributo alle sceneggiature originali di cui all'art. 13, comma 6, c) alla individuazione dei film d'essai e alla ammissibilità dei film ai benefici di cui all'articolo 9; d) alla proposta di riparto dei contributi tra le iniziative di cui all'articolo 19 ”.

2. *La Commissione valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri.*

a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici,

b) valutazione della qualità tecnica del film,

c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico.

3 *Le Commissione, istituita con decreto del Ministro, è presieduta dal Direttore generale competente ed è composta da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di istituzione, scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.”,*

f) all'articolo 9, comma 1, la parola “*sottocommissione*” è sostituita dalla seguente: “*Commissione*” e le parole “*comma 1, lettera b),*” sono soppresse;

g) all'articolo 10:

1) il comma 2 è soppresso;

2) al comma 4, le parole: “*le modalità tecniche di erogazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*le finalizzazioni e le modalità di concessione e di erogazione*”;

h) all'articolo 12:

1) nella rubrica, nonché al comma 1, le parole: “*e le industrie tecniche*” sono soppresse;

2) al comma 3, lettera *a)*, dopo la parola: “*opere*” sono inserite le seguenti: “*prime e seconde, di documentari e di cortometraggi,*” e la parola: “*filmiche*” è soppressa;

3) al comma 3, lettera *c)*, le parole da: “*ed alla*” fino alla seguente: “*capitale*” sono soppresse;

4) al comma 3, la lettera *d)* è così riformulata: “*d) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo*”;

5) al comma 3, la lettera *e)* è soppressa;

6) al comma 4 le parole: “*, sentita la Consulta,*” sono soppresse,

i) all'articolo 13:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “*2. Per i documentari e le opere prime e seconde, riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 90% del costo del film. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono definiti il numero massimo, per ogni esercizio finanziario, di documentari e di opere prime e seconde a cui è possibile assegnare il contributo nonché il limite massimo di costo ammissibile al contributo medesimo e i termini entro cui devono essere iniziate le riprese e entro il quale deve essere richiesto il*

nulla osta la proiezione in pubblico di cui alla legge 21 aprile 192, n. 161 e successive modificazioni.”

2) al comma 3, dopo le parole: “*comma 1,*” sono inserite le seguenti. “*secondo i limiti e le modalità definite*” e le parole da: “*fino al*” alla parola: “*definito*” sono soppresse;

3) i commi 4 e 7 sono abrogati;

4) al comma 5, la parola “*sottocommissione*” ove ricorrente, è sostituita dalla seguente: “*Commissione*” e le parole: “*comma 1, lettera a),*” sono soppresse

l) all'articolo 15:

1) al comma 1, le parole: “*2, 3 e 5*” sono sostituite dalle seguenti. “*2 e 3*”,

2) al comma 2, lettera *a)*, le parole: “*, nel programma triennale di cui all'articolo 4*” sono soppresse,

3) il comma 5 è abrogato,

m) l' articolo 16 è abrogato;

n) l'articolo 17 è abrogato;

o) all'articolo 19:

1) al comma 2 e al comma 5, le parole: “*sentita la Consulta*” sono sostituite dalle seguenti: “*sentita la sezione Cinema della Consulta per lo spettacolo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89*”;

2) al comma 3, alinea, le parole da: “*nell'ambito*” alle seguenti: “*4 e*” sono soppresse,

3) al comma 3, le lettere *a), b) e c)* sono sostituite dalle seguenti:

“a) realizzazione, secondo criteri e parametri stabiliti con il decreto ministeriale di cui al comma 2, di eventi, di attività, iniziative aventi rilevanza nazionale ed internazionale da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati senza scopo di lucro,

b) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana;

c) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, con previsione, a carico di questi ultimi, dell'obbligo di consentire la fruizione collettiva dell'opera filmica da parte del pubblico, secondo le modalità stabilite in via convenzionale con il Ministero per i beni e le attività culturali.”,

4) al comma 3, le lettere *d), e) ed f)* sono soppresse;

5) al comma 4, le parole: “*indicate alle lettere a), b), e) ed f)*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui alla lettera a)*”

2. Alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: “*se alla proiezione del film possono assistere*”, sono inserite le seguenti: “*i minori degli anni 10,*”,

b) all'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “*E' ammessa un'unica revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla presente legge, decorsi dodici mesi dalla data di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 1*”; conseguentemente, all'articolo 15, il comma 4 è soppresso.

3. Ai soli fini di quanto previsto all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, i film vietati ai minori di anni dieci non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00.

Articolo 2

(Disposizioni per la razionalizzazione della normativa in materia di erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di rilievo nazionale)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare la normativa vigente in materia di erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534 e successive modificazioni, il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, attenendosi ai seguenti criteri:

a) previsione della costituzione di un albo delle istituzioni culturali aventi rilievo nazionale.

b) previsione che l'iscrizione all'albo di cui alla lettera a) costituisce requisito fondamentale per accedere al contributo statale; le modalità di accesso e di permanenza nell'albo sono stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

c) previsione dei criteri in base ai quali condizionare l'iscrizione nell'albo, tra i quali, in particolare, il rilievo nazionale dell'istituzione culturale, desunta dalla sua tradizione e dalla dimensione e consistenza dell'attività svolta, l'assenza di fini di lucro, la specificità nella storia della cultura italiana, la consistenza del patrimonio culturale a disposizione delle istituzioni culturali, la disponibilità di un rilevante patrimonio bibliografico o archivistico, museale o musicale, cinematografico o audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa, lo svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico di rilievo nazionale o internazionale per almeno cinque anni consecutivi;

d) rideterminazione del sistema di contribuzione statale, da assegnare periodicamente unicamente alle istituzioni culturali di rilievo nazionale iscritte nell'albo di cui alla lettera a);

e) previsione dell'assegnazione del contributo con provvedimento del Direttore generale competente per materia, sentito il parere di un'apposita commissione composta da esperti in possesso di comprovata e specifica competenza professionale individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, e sulla base altresì del parere del competente comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;

f) previsione della determinazione del contributo sulla base delle risorse statali disponibili, del numero delle istanze e dell'ammontare del contributo richiesto, assicurando un finanziamento crescente in rapporto alla capacità delle istituzioni culturali di attrarre capitali privati e di coinvolgere il mecenatismo nazionale e locale;

g) previsione che l'attribuzione del contributo avvenga sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale previsto dalla lettera e) del presente comma, tra i quali sono necessariamente considerati i seguenti: svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale; promozione e svolgimento in modo continuativo di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, convegni, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale, anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati; h) previsione del controllo sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali di rilievo nazionale finanziate dallo Stato, sulle attività da queste svolte e sulla destinazione dei fondi loro assegnati, prevedendo appositi meccanismi di sospensione e di restituzione del contributo e di cancellazione dall'albo in caso di mancata attività per un determinato periodo di tempo.

2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 è emanato entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge reca disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, e della legge n. 161 del 1962 sulla revisione cinematografica (cd. "legge censura"), nonché disposizioni per il sistematico riordino del sistema di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali.

In particolare, l'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2004, conosciuto anche come "legge cinema", che - in attuazione della legge delega 6 luglio 2002, n. 137 - ha sostituito e in gran parte riformato il quadro normativo del sostegno pubblico statale al cinema (basato fino ad allora sulla legge n. 1213 del 1965), ridefinendone le linee direttrici in senso più efficiente e coerente con la realtà del mercato, nel tentativo di ottimizzare l'attribuzione ed erogazione delle risorse statali.

A distanza di circa sei anni dall'entrata in vigore della nuova "legge cinema" (che è stata attuata attraverso l'emanazione, nel biennio 2004/2005, di undici decreti ministeriali di natura tecnica non regolamentare) è possibile registrare un bilancio piuttosto positivo, con una netta diminuzione degli sprechi nell'assegnazione delle risorse pubbliche e la definizione di una procedura di sostegno più trasparente e rapida che in passato.

Tuttavia, com'era prevedibile e naturale, sono anche emersi - sia sulla scorta di riflessioni e approfondimenti "sul campo" condotti dal Ministero per i beni e le attività culturali, sia sulla base degli *input*, opportunamente vagliati, provenienti dalle associazioni di categoria e dagli addetti ai lavori - vari punti di criticità: talune disposizioni hanno presentato difficoltà applicative; altre, invece, si sono rivelate suscettibili di miglioramenti e perfezionamenti sotto il profilo tecnico, altre ancora non appaiono più necessarie e/o utili in relazione alle funzioni e ai compiti che si ritiene lo Stato debba svolgere in questo settore.

Gli interventi di modifica riguardano, poi, anche la legge n. 161 del 1962 (revisione cinematografica - cd. legge censura), con particolare riferimento alle soglie di età in relazione alle quali le commissioni di revisione devono apportare i divieti per la tutela dei minori, che ad oggi non appaiono adeguate in relazione alle esigenze di protezione della fase infantile e pre-adolescenziale. Vengono, infine, introdotte, al fine di colmare il vuoto legislativo attualmente esistente, disposizioni finalizzate a consentire la nuova revisione di un film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione.

Il presente schema di disegno di legge, pertanto, attraverso il ricorso alla tecnica della novellazione, apporta una serie di limitate modifiche - in alcuni casi di notevole rilievo - ai singoli articoli del decreto legislativo n. 28/04 e alla legge n. 161/62, delle quali si darà, di seguito, debito conto.

E' opportuno far presente che il presente disegno di legge, così come, d'altra parte, il decreto legislativo e la legge che esso corregge ed integra, non prevede oneri ulteriori a carico dello Stato se non con riferimento all'articolo 2, per il quale soltanto è stata predisposta apposita relazione tecnica.

L'articolo 2, invece, reca disposizioni volte a valorizzazione il sistema delle istituzioni culturali di rilievo nazionale e a razionalizzare i meccanismi di contribuzione e sostegno statale.

Passando all'esame delle singole modifiche proposte, articolo per articolo, si evidenzia quanto segue.

Articolo 1

Modifiche all'art. 2 del decreto legislativo n.28/2004

L'art. 2 del decreto legislativo contiene le definizioni normative atte a delimitare gli ambiti oggettivi e soggettivi di concessione dei finanziamenti e degli altri benefici di legge.

La modifica proposta mira ad abolire ogni forma di automatismo, ai fini dell'ammissione ai benefici del decreto legislativo, in materia di film d'essai, sulla base di un sistema che ha dato luogo a numerose criticità in questi anni, soprattutto con riferimento all'attribuzione de iure della qualifica d'essai ai film riconosciuti di interesse culturale. In generale, si ritiene più lineare e soddisfacente che detta attribuzione sia interamente demandata all'attività valutativa della Commissione per la cinematografia come ridisegnata nella struttura e nelle funzioni dal presente provvedimento (cfr. modifiche a successivo art. 8).

Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo n.28/2004

L'art. 3 del decreto legislativo prevede l'iscrizione delle imprese cinematografiche in appositi elenchi informatici, istituiti presso la Direzione generale per il cinema, ai fini dell'ammissione delle imprese stesse ai benefici di legge.

Le modifiche proposte sono tese essenzialmente all'abolizione del sistema di classificazione delle imprese e del relativo *reference*, finalizzato all'attribuzione di differenti soglie di contributo, che rivestivano significato in quanto correlate all'esistenza del sostegno ai lungometraggi, che con il presente intervento normativo si intende egualmente eliminare.

Modifiche all'art. 4 del decreto legislativo n.28/2004

L'art. 4 del decreto legislativo 28 del 2004 prevede l'istituzione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche, organo che consente il coordinamento delle attività amministrative dello Stato e degli enti territoriali nel settore della cinematografia. L'organo svolge, oltre ad attività consultiva, attività di programmazione su base triennale, volta ad individuare gli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche, nonché le aree geografiche privilegiate di investimento ai fini dell'erogazione dei contributi a sostegno dell'esercizio e delle industrie tecniche.

La modifica proposta prevede l'abrogazione dell'intero articolo 4 e l'assegnazione delle relative funzioni alla Commissione per la cinematografia. La Consulta territoriale per le attività cinematografiche viene soppressa, in quanto divenuta non necessaria, da un lato, a seguito della mutata composizione della predetta Commissione per la cinematografia, che già include, dopo l'intervento della Corte Costituzionale del 2005, i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-Città, e dall'altro, a causa dell'attribuzione, con il presente intervento normativo, di alcune delle competenze alla Consulta per lo spettacolo – sezione cinema.

Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo n.28/2004

L'art. 6 del decreto legislativo introduce un regime differenziato in ordine all'appartenenza dell'impresa coprodittrice ad un Paese membro o estraneo all'UE. In mancanza di accordo internazionale, è prevista la possibile autorizzazione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di singole iniziative.

La modifica proposta ha lo scopo di eliminare alcuni possibili equivoci, che si sono prodotti nell'applicazione della disposizione, relativamente agli adempimenti del coproduttore cd. "minoritario".

Modifiche all'art. 8 del decreto legislativo n.28/2004

L'art. 8 del decreto legislativo prevede l'istituzione, i compiti e la struttura della Commissione per la cinematografia, nonché i criteri di valutazione che quest'ultima deve adottare in tema di riconoscimento dell'interesse culturale dei progetti di film, incluso il cd. "reference system", da applicarsi solo in casi di lungometraggi di autori affermati.

Le modifiche proposte mirano ad una semplificazione e razionalizzazione della Commissione, non più divisa in sottocommissioni e sezioni, ma intesa come organo consultivo unitario cui sono demandate le funzioni ed i compiti strettamente necessari in relazione al nuovo ruolo dello Stato nella produzione (sostegno finanziario solo a documentari, opere prime e seconde, cortometraggi) e promozione (intervento finanziario dello Stato, ai sensi del titolo V della Costituzione, limitato ai soli enti/eventi/attività di rilevanza nazionale e internazionale). Composizione e modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con apposito decreto ministeriale attuativo.

Modifiche all'art. 9 del decreto legislativo n.28/2004

L'art. 9 del decreto legislativo stabilisce quali qualità debbano avere i film per essere ammessi ai benefici finanziari e che l'accertamento di tali requisiti è effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione a ciò deputata ex art. 8, che accerta altresì, per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto precedentemente valutato.

La modifica proposta è di puro *drafting*, in correlazione al nuovo art. 8 del decreto legislativo n.28/2004, come modificato dal presente disegno di legge.

Modifiche all'art. 10 del decreto legislativo n.28/2004

L'art. 10 del decreto legislativo stabilisce la disciplina di concessione degli incentivi alla produzione, meglio noti come contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.

Con le modifiche proposte si rinviano alla decretazione attuativa non solo le modalità di erogazione, ma anche quelle di concessione dei contributi percentuali sugli incassi, nonché, soprattutto, le disposizioni sulle finalizzazioni di detti contributi.

Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n.28/2004

L'art. 12 del decreto legislativo è la disposizione che regola istituzione, finalizzazioni e gestione del Fondo per le attività cinematografiche, sul quale confluiscono le risorse per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

Con le modifiche proposte vengono, in sostanza, ridefinite le finalizzazioni del Fondo, tenuto conto delle novità sostanziali apportate dal presente disegno di legge, e cioè

abolizione del sostegno ai progetti di autori affermati, abolizione dei contributi in conto capitale all'esercizio, abolizione del sostegno alle industrie tecniche.

Modifiche all'art. 13 del decreto legislativo n.28/2004

L'art. 13 del decreto legislativo stabilisce le disposizioni-base per il sostegno alla produzione cinematografica, cambiate dopo la modifica operata con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Il sistema è quello del contributo "pro quota" dello Stato al costo del film, ed acquisizione temporanea, da parte dello Stato medesimo della titolarità dei diritti di sfruttamento del film, trascorsi cinque anni dall'erogazione, nel caso in cui non sia tornata nelle casse pubbliche almeno una porzione delle risorse erogate. In sostanza, lo Stato è "co-produttore" del film che ha finanziato (per una quota rappresentata dal rapporto tra il proprio intervento ed il costo industriale dell'opera), con semplificazione e razionalizzazione delle procedure di "rientro" delle somme concesse.

Le modifiche proposte cambiano, nella sostanza, l'architettura del sistema di sostegno: da un lato, limitano il contributo statale a documentari, opere prime e seconde e cortometraggi, nonché sviluppo di sceneggiature originali, eliminando le opere di autori affermati. Dall'altro, lo ridisegnano come "contributo a fondo perduto", senza più la previsione di meccanismi di "restituzione" del contributo medesimo, tenuto anche conto della natura delle opere e del connaturato scarso *appeal* di mercato delle stesse.

Modifiche all'art. 15 del decreto legislativo n.28/2004

L'art. 15 del decreto legislativo prevede, per l'esercizio cinematografico, contributi in conto interesse e in conto capitale. Riguardo ai primi, sono concessi contributi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, ma gli interventi volti alla realizzazione di nuove sale, al ripristino delle sale inattive o alla trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero di schermi, ricevono contributi solo se realizzati nelle aree geografiche individuate dalla Consulta territoriale nel programma triennale. A favore delle imprese di esercizio sono inoltre previsti contributi in conto capitale, di regola erogati alternativamente ai contributi in conto interesse, ma, per taluni interventi finalizzati ad una maggiore capillarizzazione dell'esercizio sul territorio, erogati cumulativamente agli stessi.

Con le modifiche proposte, oltre ad alcune rettifiche di puro *drafting* normativo, si stabilisce, essenzialmente, l'abolizione dei contributi in conto capitale, in quanto non prioritari, tra le finalità dell'intervento statale, data, da un lato, la compresenza di diversi simili strumenti di sostegno a livello regionale e locale e, dall'altro, a livello centrale, dalla presenza di norme di agevolazione fiscale almeno per gli interventi di maggior peso e rilevanza in questa fase di evoluzione del settore, e cioè la digitalizzazione degli impianti.

Abrogazione degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n.28/2004

L'art. 16 del decreto legislativo disciplina la concessione di contributi alle industrie tecniche cinematografiche, sotto forma di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi.

L'art. 17 del decreto legislativo prevede, confermandolo, il sistema di conferimento degli attestati e di attribuzione dei premi di qualità ai film di nazionalità italiana già esistente con la legge n. 1213 del 1965, fatto salvo l'organo competente all'attività di valutazione, individuato in una giuria di 5 esperti nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Numero e entità dei premi, destinati in percentuali diverse a produttore, regista, cast tecnico del film, sono stabiliti con decreto ministeriale attuativo.

Il presente disegno di legge prevede l'abrogazione di entrambe le disposizioni: gli interventi a favore delle industrie tecniche cinematografiche in quanto mai operativi in concreto per carenza di istanze; i premi di qualità in quanto non prioritari, in una situazione di limitate risorse (e peraltro, per questa ragione, già sospesi da 3 anni con provvedimenti *ad hoc*).

Modifiche all'art. 19 del decreto legislativo n. 28/2004

L'art. 19 del decreto legislativo disciplina l'erogazione delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche. Le finalità sono, storicamente, quelle dello sviluppo di progetti utili a sostenere le programmazioni stagionali e le attività di distribuzione, nella promozione di manifestazioni ed iniziative in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nel sostegno delle sale *d'essai*, nella conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale, nella realizzazione di mostre e rassegne d'arte cinematografica di interesse nazionale ed internazionale e nella pubblicazione e divulgazione di scritti e riviste di interesse nazionale, afferenti alla cinematografia. In taluni dei settori elencati, nei quali la promozione è legata alla cura di interessi territorialmente localizzati, gli obiettivi da perseguire sono individuati dalla Consulta territoriale e successivamente recepiti nel documento programmatico annuale del Ministro per i beni e le attività culturali.

Con le modifiche proposte:

a) viene operata una razionalizzazione della disposizione che prevede quali enti/eventi/iniziativa possano ricevere i contributi statali, limitandole a quelle di carattere nazionale e internazionale (criteri e parametri *ad hoc* fissati con apposito provvedimento), all'attività *d'essai* (concessione di contributi e premi) e alla conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale;

b) la correlazione tra entità del contributo e stabilità ed efficacia dell'iniziativa stessa nel quinquennio precedente è limitata alle iniziative di rilevanza nazionale e internazionale.

Modifiche agli articoli 5 e 15 della legge n. 161 del 1962

L'art. 5 della legge stabilisce la graduazione dell'età per poter assistere alla proiezione dei film, prevedendo tre possibilità di nulla osta alla visione: a) per tutti; b) minori degli anni 14; c) minori degli anni 18

Con la modifica proposta si intende inserire un'ulteriore soglia, in relazione all'eccessiva "ampiezza" della fascia di tutela dei più piccoli (0-14 anni), che non rende giustizia alla necessità di differenziare le varie fasi dell'età evolutiva, anche in funzione di una maggiore informazione e conseguente consapevolezza dell'utenza sul tema. A questo riguardo, anche sulla scorta dell'esperienza ultraquarantennale degli uffici e esaminata l'articolazione dei divieti in gran parte dei Paesi in cui la cinematografia è maggiormente diffusa, la soglia d'età di 10 anni sembrerebbe garantire in modo adeguato l'esigenza di una tutela più puntuale e efficiente della sensibilità dei minori di età infantile e preadolescenziale, assicurata anche da una scansione equidistanziata delle soglie che renda possibile un giudizio sufficientemente mirato da parte delle commissioni.

L'art. 15 della legge, al comma 4, stabiliva le “*finestre*” temporali entro le quali era possibile presentare una nuova revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione. Questa norma è stata abrogata, di fatto, dal decreto legislativo n. 28 del 2004, dando luogo ad un vuoto legislativo in materia.

Con la proposta inserita nel disegno di legge, si intende colmare tale vuoto, regolamentando in modo certo la procedura e soddisfacendo l'esigenza degli aventi diritto di poter, seppur in un'unica soluzione, apportare all'opera filmica le modifiche necessarie ad un ulteriore successivo sfruttamento dell'opera stessa. La proposta ovvia anche ad un deficit di “*sistematicità*”, ricollocando in modo più appropriato la disposizione in questione.

Il comma 3 è una norma di raccordo fra la legge relativa alla revisione cinematografica come modificata col presente provvedimento e le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in merito alla fasce orarie di trasmissione in televisione di film vietati ai minori di 10 e 14 anni.

Articolo 2

La presente disposizione mira a riformare, attraverso il ricorso al regolamento di delegificazione, le modalità di contribuzione statale a sostegno delle istituzioni culturali di rilievo nazionale.

Al riguardo, è stata rilevata l'opportunità di procedere al riassetto dell'attuale normativa di riferimento – le cui disposizioni sono contenute, rispettivamente, nella legge n. 534/1996 -, attraverso il ricorso al meccanismo di novellazione della stessa.

In particolare, per ciò che concerne le istituzioni culturali l'intervento normativo proposto prevede, a regime, la valorizzazione delle sole istituzioni culturali aventi rilievo nazionale e la contestualmente razionalizzazione delle risorse finanziarie statali destinate alle stesse.

Si prevede, altresì, la trasformazione dell'attuale tabella in un albo inteso quale strumento di prequalificazione delle istituzioni culturali di rilievo nazionale che, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, sono conseguentemente legittimate a presentare istanza di contributo annuale alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il contributo è, infatti, assegnato dal Direttore generale competente, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro, previo parere di una commissione di esperti e (come già accade oggi) del Comitato tecnico –scientifico per gli istituti culturali.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero per i beni e le attività culturali.

Titolo: disegno di legge recante “*Disposizioni in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*”.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: dott. Antonio Parente
funzionario dell'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali - Tel.
0667232836 (e-mail: antonio.parente@beniculturali.it).

Parte I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.**

Il presente disegno di legge reca disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche; disposizioni in materia di revisione cinematografica nonché disposizioni per il sistematico riordino del sistema di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali, attraverso la delegificazione della normativa di riferimento, rappresentata dalla legge n. 534/1996.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2004, conosciuto anche come “legge cinema”, che ha - com'è noto, in attuazione della legge delega 6 luglio 2002, n. 137 - sostituito e in gran parte riformato il quadro normativo del sostegno pubblico statale al cinema (basato fino al 1994 sulla legge n. 1213 del 1965), modificandone le linee direttrici in senso più efficiente e coerente con la realtà del mercato, nel tentativo di ottimizzare l'attribuzione ed erogazione delle risorse statali.

A distanza di circa sei anni dall'entrata in vigore della nuova “legge cinema” (che è stata attuata attraverso l'emanazione, nel biennio 2004/2005, di undici decreti ministeriali di natura tecnica non regolamentare) è possibile registrare un bilancio fortemente positivo, con una netta diminuzione degli sprechi nell'assegnazione delle risorse pubbliche e la definizione di una procedura di finanziamento assai più trasparente e rapida che in passato.

Tuttavia, com'era facilmente prevedibile e naturale, sono anche emersi - sia sulla scorta di riflessioni e approfondimenti “sul campo” condotti dagli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, sia sulla base degli *input*, opportunamente vagliati, provenienti dalle associazioni di categoria e dagli addetti ai lavori del comparto - vari punti di criticità: talune disposizioni hanno presentato difficoltà applicative; altre, invece, si sono rivelate suscettibili di miglioramenti e perfezionamenti sotto il profilo tecnico.

L'articolo 1 reca, altresì, disposizioni in materia di revisione cinematografica mentre l'articolo 2 mira a riformare le modalità di contribuzione statale a sostegno delle istituzioni culturali. L'obiettivo è quello di individuare criteri più stringenti in gado di premiare le eccellenze in campo nazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente intervento normativo incide, attraverso il meccanismo della novellazione normativa, sulla legislazione vigente in materia di attività cinematografiche (d.lgs. n.28/2004) e di revisione cinematografica e attraverso il ricorso al regolamento di delegificazione sulla materia riguardante gli istituti culturali di cui alla legge n.534/1996.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento legislativo in argomento è conforme ai principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le istanze delle autonomie regionali e locali appaiono adeguatamente tutelate dalla legislazione vigente e da quella derivante dalla attuale proposta di revisione normativa. Restano, in particolare per le attività cinematografiche, in piedi i meccanismi di raccordo con le autonomie territoriali, previsti e descritti dal decreto legislativo n. 281/1997.

6) Verifica di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Attualmente risultano sottoposti all'esame del Parlamento tre progetti di legge in materia cinematografica: AS. 1422 del Sen. Luciano Cagnin (LNP); A.C. 2244 On. Gabriella Carlucci (PdL); A.C. 460, On.le Luciano Ciocchetti.

Solo l'atto Senato 1422 al momento è sottoposto all'esame in Commissione, mentre gli altri due progetti di legge non risultano ancora assegnati.

In materia di istituti culturali, invece, l'A.S. 88 presentato nel dicembre 2008 dalla Sen. Vittoria Franco (PD), recante "Norme per la valorizzazione e la tutela degli archivi di rilievo nazionale relativi alla storia dei partiti politici, gestiti da istituti culturali", non risulta ancora assegnato.

7) Pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo argomento oggetto del presente intervento normativo.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il presente intervento non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario né con l'emergente disciplina europea in materia di spettacolo e cinema.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) Le definizioni normative introdotte nel presente intervento normativo sono coerenti con quelle già attualmente in uso.
- 2) I riferimenti normativi contenuti nel presente intervento legislativo appaiono corretti.
- 3) Con il presente intervento normativo, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni legislative vigenti.
- 4) Il presente intervento normativo reca l'abrogazione esplicita di talune disposizioni normative primarie.
- 5) Non sono presenti nell'atto normativo in argomento disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.
- 6) Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto del presente intervento normativo.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente: Ministero per i beni e le attività culturali.

Titolo: disegno di legge recante “*Disposizioni in materia di attività cinematografiche, di istituzioni culturali*”.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: dott. Antonio Parente, funzionario dell'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali - Tel. 06 6723. 2836 (e-mail: antonio.parente@beniculturali.it).

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente disegno di legge reca disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche; modifiche correttive della legge n. 161/1962, in materia di revisione cinematografica nonché disposizioni per il sistematico di riordino del sistema di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge n. 534/1996.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2004, conosciuto anche come “legge cinema”, che ha - com'è noto, in attuazione della legge delega 6 luglio 2002, n. 137 - sostituito e in gran parte riformato il quadro normativo del sostegno pubblico statale al cinema (basato fino al 1994 sulla legge n. 1213 del 1965), modificandone le linee direttrici in senso più efficiente e coerente con la realtà del mercato, nel tentativo di ottimizzare l'attribuzione ed erogazione delle risorse statali. In particolare, a distanza di circa sei anni dall'entrata in vigore della nuova “legge cinema” (che è stata attuata attraverso l'emanazione, nel biennio 2004/2005, di undici decreti ministeriali di natura tecnica non regolamentare) è possibile registrare un bilancio fortemente positivo, con una netta diminuzione degli sprechi nell'assegnazione delle risorse pubbliche e la definizione di una procedura di finanziamento assai più trasparente e rapida che in passato.

Tuttavia, com'era facilmente prevedibile e naturale, sono anche emersi - sia sulla scorta di riflessioni e approfondimenti “sul campo” condotti dagli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, sia sulla base degli *input*, opportunamente vagliati, provenienti dalle associazioni di categoria e dagli addetti ai lavori del comparto - vari punti di criticità: talune disposizioni hanno presentato difficoltà applicative; altre, invece, si sono rivelate suscettibili di miglioramenti e perfezionamenti sotto il profilo tecnico.

L'articolo 1 reca, altresì, disposizioni in materia di revisione cinematografica mentre l'articolo 2 mira a riformare le modalità di contribuzione statale a sostegno delle istituzioni culturali attraverso il ricorso allo strumento della delegificazione.

L'obiettivo, in questo settore, è quello di individuare criteri più stringenti in grado di premiare le eccellenze in campo nazionale.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento risponde a specifiche esigenze di snellire e razionalizzare il procedimento di sostegno statale a favore delle attività cinematografiche e degli istituti culturali nonché quello di potenziare la tutela dei minori rispetto a determinate tipologie di opere filmiche.

Le suddette esigenze sono emerse sia in seno all'amministrazione sia dalle richieste dei settori interessati.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi prioritari che si intendono conseguire con l'intervento sono, per il breve e medio e lungo termine:

- snellire e razionalizzare il procedimento di sostegno statale alle attività cinematografiche e agli istituti culturali ;
- fornire risposte in grado di soddisfare meglio e prima le istanze dei soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla contribuzione statale;
- assicurare una maggiore tutela dei minori rispetto a particolari tipologie di opere filmiche.

Si provvederà, conseguentemente, con la direttiva generale annuale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo, ad assegnare alle strutture ministeriali competenti in materia gli specifici obiettivi operativi e programmi d'azione il cui grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato mediante l'applicazione di indicatori di risultato e d'impatto.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Principali destinatari degli effetti dell'intervento, oltre alle strutture periferiche ministeriali, sono i soggetti (persone giuridiche, società, enti ed istituzioni) che interagiscono con l'amministrazione statale per il riconoscimento del sostegno statale.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

1. Il presente intervento riformatore è stato immaginato, specie per ciò che concerne la riforma delle attività cinematografiche, in sinergia tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le associazioni rappresentative degli interessi di categoria.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento è stata valutata svantaggiosa in quanto avrebbe determinato il perdurare e l'acuirsi dei problemi di carattere operativo rappresentati dagli uffici ministeriali, con ricadute negative sulla relativa azione.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Per le attività cinematografiche non sono emerse ipotesi alternative al presente intervento normativo.

Per la riforma dei meccanismi di contribuzione statale a favore degli istituti culturali è stato considerato con favore e meno oneroso rispetto alla novellazione dell'attuale legislazione vigente, il ricorso ad un apposito decreto di delegificazione finalizzato al riassetto della relativa normativa.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE NORMATIVA PROPOSTA

L'opzione normativa proposta si giustifica nella prospettiva di garantire una maggiore efficienza ed efficacia delle attività di sostegno statale alle attività cinematografiche e agli istituti culturali.

A) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

In via immediata, non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari. In seguito all'approvazione del presente disegno di legge potranno essere emanate circolari esplicative da pubblicarsi sul sito internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali nonché sui siti delle direzioni generali ministeriali interessate.

B) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

L'opzione proposta ha contenuti definitivi univoci e chiari, che consentiranno una piena ed uniforme applicabilità della normativa considerata a livello nazionale.

C) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Dall'attuazione dell'intervento non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si è provveduto, altresì, a verificare, con esito positivo, che l'intervento fosse immediatamente attuabile nell'ambito delle risorse – umane, finanziarie e strumentali – già nella disponibilità, a legislazione vigente, della Amministrazione dei beni culturali.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

1. L'intervento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**
Responsabili dell'intervento regolatorio sono il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le proprie strutture centrali competenti in materia di attività cinematografiche ed istituti culturali.
- B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**
L'intervento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero.
- C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**
L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere adeguatamente monitorati dall'Amministrazione.
- D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R..**
L'intervento non pregiudica la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni alla normativa oggetto del presente intervento normativo.

A seguito delle risultanze della V.I.R. si verificherà se e in quale grado siano stati conseguiti gli obiettivi connessi all'intervento e quale sia stato l'impatto dell'intervento medesimo sui cittadini e sulle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, al fine di apportare gli eventuali correttivi e/ integrazioni ritenuti necessari per una piena e corretta applicazione della norma.